

FISCO

## IVA intracomunitaria contestuale alla richiesta d'iscrizione nel VIES

È la soluzione suggerita da Assonime in merito al regime, per tutelare gli operatori nazionali nei rapporti con i partner comunitari

/ Marco PEIROLO

La circolare Assonime n. 21 del 26 luglio 2012, nell'illustrare le indicazioni contenute nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42/2012, fornisce alcune **soluzioni operative** per risolvere **questioni tuttora controverse** in merito al regime introdotto dall'art. 27 del DL n. 78/2010, che impone ai soggetti IVA intenzionati ad effettuare operazioni intracomunitarie di richiedere, in via preventiva, l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate.

Riguardo, innanzitutto, alla **decorrenza** della nuova disciplina, la citata risoluzione ha precisato che l'applicazione del principio di tassazione nel Paese del destinatario del bene/servizio, previsto per gli scambi intracomunitari di beni e servizi "generici", presuppone che il soggetto passivo sia iscritto nell'**archivio VIES** nel **momento di effettuazione** dell'operazione. Nel caso di specie, riguardante l'acquisto di beni provenienti da altro Stato membro dell'Unione europea, assume quindi rilevanza il momento della **consegna** al cessionario italiano, ovvero – se anteriore – il ricevimento della fattura o il pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo.

Secondo l'Associazione, seppure la tesi dell'Agenzia sia ineccepibile sotto il profilo formale, per salvaguardare il principio del legittimo affidamento "si sarebbe forse potuto tenere in maggiore considerazione la circostanza che, nella specie, gli **accordi contrattuali intercorsi** si erano conclusi anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina qualificando inter partes l'operazione come intracomunitaria"; in altri termini, "sarebbe stato quanto mai opportuno che in questa particolare fattispecie l'Agenzia avesse consentito che l'autorizzazione ad operare intracomunitariamente **retroagisse alla data** degli **accordi contrattuali**, riservandosi evidentemente la possibilità di revocare l'autorizzazione una volta riscontrata l'eventuale assenza in capo al cessionario nazionale dei requisiti richiesti per essere qualificato operatore intracomunitario".

Rispetto alle operazioni realizzate nel **periodo intercorrente** tra la presentazione della richiesta e l'intervenuta autorizzazione, l'Agenzia delle Entrate, in assenza di iscrizione nel VIES, nega l'applicazione del regime proprio delle operazioni intracomunitarie.

Tale impostazione, oltre che **eccessivamente penalizzante** per gli operatori interessati, non risulta in linea con l'art. 18 del Reg. UE n. 282/2011, il quale – ai fini dell'individuazione del luogo impositivo dei servizi "generici" – consente di

provare la soggettività passiva del committente anche ricorrendo a **modalità alternative** rispetto al sistema VIES.

La "sospensione" della possibilità di effettuare operazioni intra-UE non è neppure compatibile con la disciplina degli acquisti intracomunitari posti in essere dagli **enti non commerciali** non soggetti IVA, la cui imponibilità in Italia presuppone, *ex art.* 38, comma 5, del DL n. 331/1993, il superamento, nell'anno precedente, della soglia di 10.000 euro. L'applicazione dell'imposta implica che l'ente debba richiedere, tramite dichiarazione di inizio attività, l'attribuzione della partita IVA; sicché il regime in esame risulterebbe violato se all'ente fosse precluso di assoggettare ad imposta gli acquisti intracomunitari effettuati.

L'Associazione è dell'avviso che, per tutelare maggiormente le esigenze degli operatori italiani e delle controparti comunitarie, si potrebbe "riconoscere l'applicabilità della disciplina degli scambi intracomunitari **contestualmente** alla **richiesta di autorizzazione**, fermo restando il **successivo recupero dell'imposta** non applicata qualora l'Amministrazione accerti che il soggetto richiedente non sia in possesso dei requisiti di affidabilità richiesti per effettuare le operazioni di cui si tratta".

Riguardo agli acquisti di beni da parte del soggetto nazionale non iscritto nell'archivio VIES, illegittimamente considerati come "intracomunitari", Assonime ritiene che il fornitore comunitario è tenuto sia ad emettere una **nota di addebito dell'IVA**, determinata in base alla legislazione locale, sia a **rettificare il modello INTRASTAT** già presentato; il cessionario italiano, invece, per evitare la sanzione prevista per l'illegittima detrazione (di importo pari all'IVA detratta), non dovrebbe procedere alla doppia annotazione della fattura, integrata con l'applicazione dell'imposta, nei registri delle fatture emesse e degli acquisti. In questo modo, però, la stessa operazione sarebbe assoggettata ad IVA non solo nel Paese del fornitore, ma anche in Italia, *ex art.* 21, comma 7, del DPR n. 633/1972, senza peraltro che il cessionario possa esercitare la detrazione per non incorrere nella sanzione.

Sul punto, il rimedio suggerito, improntato a garantire il rispetto del principio di neutralità, è quello di consentire all'operatore nazionale di **rettificare in diminuzione l'imposta** relativa all'acquisto posto in essere, evitando così il versamento del tributo e, annullando la detrazione, anche della relativa sanzione.